



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

AREA PATRIMONIO

REGISTRO GENERALE N. 257 del 08/05/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 50 del 08/05/2023

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di brokeraggio per l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative soc. European Brokers S.r.l. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n. 7 del 21/02/2022 la scrivente è stata nominata Responsabile del Servizio tecnico – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO;
- Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N.267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Visti:

- Il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che risulta di prossima scadenza l'incarico di brokeraggio assicurativo affidato con determinazione n. 48 del 16/05/2018 alla società MEDIASS Spa, con sede operativa in Pescara – Piazza Ettore Troilo n. 12 - iscritta presso l'IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154;

Rilevato che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, poiché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area della responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei Capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte provenienti dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del Broker assicurativo, figura prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii.;
- l'apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidata giurisprudenza civile e amministrativa ha altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Considerato che l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Considerato altresì, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, che “il contratto di brokeraggio, è il rapporto giuridico che si instaura tra l'assicurando (che non si esclude possa essere un'amministrazione pubblica) e un professionista - imprenditore (la più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d'opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo” (cfr. TAR Campania, Napoli sez. I, Sentenza 20 marzo 2008, n. 1449);

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: “Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...”;

Vista la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita “La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente”;

Visto l'art. 61 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo;

Dato atto inoltre che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto che sul Me.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Valutata favorevolmente la proposta presentata dalla Società European Brokers S.r.l., con sede in Roma, Via Ludovisi, 16, iscritta presso l'IVASS con il numero B000051384, c.f. 01805380563, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/02/2023 al n. 1715;

Considerato che l'importo complessivo presunto delle polizze assicurative da stipulare da parte del Comune è certamente inferiore a € 40.000,00 e che, quindi, il valore economico della percentuale dovuta al broker (come da prassi del mercato assicurativo) sotto forma di compenso indiretto per la sua attività di intermediazione, è certamente inferiore alla soglia stabilita dalla legge per procedere all'affidamento diretto del servizio;

Considerato altresì che è intenzione di questa Amministrazione rivolgersi ad un broker assicurativo per l'assistenza nella predisposizione degli atti relativi alla stipula delle polizze assicurative, nonché alla gestione delle stesse e che ai sensi dell'art. 36, co. 1 del Codice dei contratti pubblici è disposto che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ...”*;

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e di individuare nella Società European Brokers Assicurazioni, con sede legale in via Ludovisi, 16 00187 Roma, la società cui affidare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla firma del disciplinare di incarico;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- il T.U.E.L.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di affidare alla European Brokers S.r.l., con sede in Roma, Via Ludovisi, 16, iscritta presso l'IVASS con il numero B000051384, c.f. 01805380563, l'incarico di "Brokeraggio assicurativo" nell'interesse di questa Amministrazione Comunale;

di approvare il "DISCIPLINARE D'INCARICO QUALE BROKER DI ASSICURAZIONE", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A");

di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni TRE, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui al precedente punto;

di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui alla L. 488/1999 e ss.mm.ii e che, sul MEPA, non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- è esecutiva dalla sottoscrizione non comportando alcuna spesa per il Comune di Tornimparte;
- sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 338 del 08/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **TERIO VALENTINA** in data **08/05/2023**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 424

Il 08/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **257 del 08/05/2023** con oggetto

Affidamento dell'incarico di brokeraggio per l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative soc. European Brokers S.r.l. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e ss.mm.ii.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **TERIO VALENTINA** il **08/05/2023**